

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 14 dicembre 2009

Circolare n. 23/2009

OGGETTO: *Adempimenti pubblicitari per le società*

L'art. 42, L. 7 luglio 2009, n. 88 (legge Comunitaria 2008), entrato in vigore il 29 luglio 2009, ha introdotto nuovi obblighi pubblicitari per le società ed ha previsto un regime sanzionato in caso di omissione di tali informazioni.

Le novità introdotte dall'art. 42, legge Comunitaria 2008, hanno integrato gli artt. 2250 e 2630, c.c. apportando le seguenti modifiche:

- nuovi adempimenti pubblicitari per le sole società di capitali (art. 2250, c.c.);
- nuovo regime sanzionatorio per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2250, c.c. (art. 2630, c.c.).

ADEMPIMENTI INFORMATIVI OBBLIGATORI

L'art. 2250, c.c., in precedenza già prevedeva delle informazioni essenziali da indicare:

- negli atti;
- nella corrispondenza;

Per atto e corrispondenza s'intende un qualsiasi documento scritto emanato o proveniente dalla società che abbia valenza verso l'esterno, indirizzato ad un destinatario specifico o che possa venire a contatto con terzi.

Alcuni esempi di atti e corrispondenza della società:

- delibere sociali;



- depliant informativi;
- contratti;
- fatture e scontrini;
- carta da lettere;
- documenti di trasporto;
- ordinativi;
- mail.

Le società di persone devono indicare negli atti e nella corrispondenza:

- sede della società;
- ufficio del Registro delle imprese presso il quale risulta iscritta;
- numero di iscrizione al Registro delle imprese, che coincide con il codice fiscale;
- stato di liquidazione della società, nel caso di scioglimento della società.

Le società di capitali, invece, devono indicare negli atti e nella corrispondenza:

- sede della società;
- ufficio del Registro delle imprese presso il quale risulta iscritta;
- numero di iscrizione al Registro delle imprese, che coincide con il codice fiscale;
- capitale sociale indicandone l'importo effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
- stato di liquidazione della società, nel caso di scioglimento della società;
- stato di società unipersonale, se presente un unico socio, solo per S.p.a. e S.r.l..

MODIFICHE APPORTATE CON LA LEGGE COMUNITARIA

Le modifiche apportate all'art. 2250, c.c., riguardano solo la tipologia di società di capitale (S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.).

Le novità introdotte sono:

- nel caso in cui le società dispongano di sito web, ossia uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato alla rete telematica ad accesso pubblico, sono obbligate ad indicare in esso tutte le informazioni previste dall'art. 2250, c.c. (sede, numero di iscrizione, capitale sociale, ecc.);
- possibilità di utilizzare un'altra lingua ufficiale della Comunità europea, nel deposito o pubblicazione di atti presso il Registro delle imprese.



REGIME SANZIONATORIO

L'art. 42, legge Comunitaria ha modificato l'art. 2630, c.c. estendendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, già previste per l'omissione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese nei termini prescritti, anche a chi omette di fornire:

- negli atti;
- nella corrispondenza;
- nella rete telematica,

le informazioni prescritte dall'art. 2250, c.c. primo, secondo, terzo e quarto comma.

Le sanzioni, non previste in precedenza per tali omissioni, di cui all'art. 2250, c.c., sono dovute dagli amministratori delle società, ossia come specifica norma, da coloro che per legge devono adempiere agli obblighi dichiarativi al Registro delle imprese.

L'importo della sanzione pecuniaria amministrativa varia da un valore:

- minimo di €206;
- massimo di €2.065.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta